


CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Seconda Commissione consiliare

9303

 **Consiglio regionale del Veneto**
Interno del 24/06/2011 Num. 0009303
CRV CRV spc-UPA
Venezia, 24 GIU. 2011

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale

SEDE



IX LEGISLATURA

Oggetto: **Testo unificato dei Progetti di legge nn. 73, 79, 91 e 164** relativo a: "Modifica alla legge regionale n. 14 del 2009 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici.

Si trasmette, in allegato alla presente, il testo unificato dei progetti di legge nn. 73, 79, 91 e 164 licenziato dalla Commissione a maggioranza, nella seduta del 23 giugno 2011.

Distinti saluti.

d'ordine del PRESIDENTE

Andrea Bassi
il dirigente della Segreteria
dott.ssa Paola Mantaleoni

Allegati:
- relazione
- articolato
- scheda certificazione

PP/cb
N:\Archivio2C\PRATICHE\Pratica 026 - PDL 73\AULA\Trasmissione lettera.doc

Urbanistica - Edilizia abitativa
Viabilità - Trasporti - Tramvie
Linee automobilistiche - Navigazione
Porti - Aeroporti - Parchi

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701327/8/9 tel
+39 041 5256292 tel
+39 041 5256366 fax
com.com2@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Seconda Commissione consiliare



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Edilizia abitativa, Navigazione, Parchi, Porti e aeroporti, Tramvie, linee automobilistiche, Trasporti, Urbanistica, Viabilità)



IX LEGISLATURA

Testo unificato dei progetti di legge n. 73, 79, 91 e 164 relativo a:

Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici.

Testo predisposto ai sensi dell'articolo 20, comma 5 e licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria dei progetti di legge:

Progetto di legge n. 73 Proposta di legge d'iniziativa dei Consiglieri Baggio, Caner, Bassi, Lazzarini, Possamai, Corazzari, Bozza, Cappon, Finco, Tosato, Cenci, Furlanetto, Sandri e Toscani relativa a: "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 'Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche';

Progetto di legge n. 79: Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Toniolo, Bond, Bendinelli, Laroni, Sernagiotto, Cortelazzo, Teso, Padrin e Mainardi relativa a: "Modifica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 'Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche' e della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 'Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia';

*Urbanistica - Edilizia abitativa
Viabilità - Trasporti - Tramvie
Linee automobilistiche - Navigazione
Porti - Aeroporti - Parchi*

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701327/8/9 *tel*
+39 041 5256292 *tel*
+39 041 5256366 *fax*
com.com2@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

Progetto di legge n. 91: Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Peraro, Valdegamberi e Grazia relativa a: Modifica alle leggi regionali 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e 9 ottobre 2009, n. 26 "Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia".;

Progetto di legge n. 164: Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale relativa a: "Proposta di modifica alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 'Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche'".

Licenziato il 23 giugno 2011 nella seduta n. 41
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 51	32	16	3
Maggioranza richiesta	n. 26			

Incaricato a relazionare in aula il Presidente Bassi



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE NN. 73, 79, 91 e 164

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009 N. 14 "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI.

Testo licenziato e modificato dalla Seconda Commissione Consiliare

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14
"INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER
FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE
ARCHITETTONICHE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI AUTORIZZAZIONI DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI.**

Relazione:

La proposta di provvedimento legislativo oggi all'esame del Consiglio è il risultato dell'esame in Seconda Commissione di quattro progetti di legge recanti modifiche alla legge 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche", meglio conosciuta come legge "Piano casa".(PDL n. 164, PDL n. 73, PDL n. 79 e n. 91).

Quattro progetti di legge stanno a indicare che si tratta di un tema rilevante sul quale è stata sollecitata l'attenzione della politica che, nel caso della legge regionale sul "Piano casa", ha raccolto in primo luogo l'esigenza di prorogarne l'applicazione in ragione del riscontro ottenuto.

Nel Veneto, infatti, a seguito di un apposito monitoraggio, eseguito dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio della Giunta regionale, si è verificato che dal luglio 2009 alla fine di gennaio 2011 i progetti approvati sono stati 22.000, con un risultato non paragonabile a quanto avvenuto sul resto del territorio nazionale; basti pensare che la seconda regione dopo la nostra per numero di progetti presentati, la Sardegna, ha visto solo 5 mila interventi riconducibili al "Piano casa", mentre la Lombardia si è fermata a poche centinaia di richieste. Altre regioni ancora hanno situazioni neppure confrontabili con il Veneto.

Queste cifre attestano come il "Piano casa" in Veneto sia stato ben accolto, contribuendo a dare una boccata d'ossigeno al settore edilizio che, diversamente, avrebbe sofferto, con ogni probabilità nel 2010-2011, di una paralisi assoluta. Analogamente si ritiene che anche per gli anni a venire il "Piano casa" possa essere il principale artefice della ripresa edilizia, con effetti positivi sull'intera economia della nostra Regione.

La proposta all'esame del Consiglio, pertanto, contiene innanzitutto una proroga di oltre 24 mesi all'applicazione della legge (precisamente fino al 31 luglio 2013), provvedendo nel contempo ad introdurre alcune modifiche utili a renderla più incisiva ed efficace, senza peraltro intaccare la tutela garantita dai divieti previsti dall'articolo 9, tanto per i beni culturali tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, quanto per gli edifici oggetto di specifiche forme di tutela contenute nei piani territoriali e urbanistici.

Le principali modifiche riguardano:

- gli ampliamenti per i quali è previsto l'incremento di un ulteriore 15%, qualora vi sia un contestuale intervento di riqualificazione che porti la prestazione energetica dell'edificio, come definita dal decreto legislativo n. 192/2005, alla classe B;*

- la possibilità di utilizzare per l'ampliamento, i sottotetti esistenti al 31 maggio 2011;
- la possibilità di usufruire degli incrementi volumetrici ancorati all'uso di tecniche costruttive dell'edilizia sostenibile ai sensi della LR 4/2007, anche in presenza di una parziale anziché integrale, demolizione dell'edificio interessato;
- ulteriori "sconti" sul contributo di costruzione per gli interventi realizzati su edifici destinati ad abitazioni;
- la possibilità di intervenire nei centri storici, limitatamente ai casi in cui l'edificio interessato sia già riconosciuto dallo strumento urbanistico privo di grado di protezione, ovvero con possibilità di interventi che consentano la demolizione e ricostruzione, la ristrutturazione edilizia o urbanistica;
- la possibilità di modificare la destinazione d'uso degli edifici, con una specifica disciplina per quelli situati in zona impropria.

Altre novità contenute nel progetto di legge riguardano:

- un ulteriore chiarimento sul concetto di "prima casa di abitazione";
- la possibilità di ampliamento anche per gli edifici ricadenti in fascia di rispetto stradale, semprechè non vi sia avanzamento dell'edificio sul fronte stradale e subordinatamente alla rinuncia da parte del richiedente al maggior valore dell'edificio determinato dall'ampliamento nel caso in cui l'area dovesse essere espropriata;
- l'inclusione dei sistemi di captazione dell'energia solare, quali le serre bioclimatiche, tra gli impianti che non contribuiscono a formare cubatura, accanto alle pensiline e tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici già previste dall'articolo 5 della LR 14/2009;
- l'attribuzione della competenza ai comuni delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti, solari e fotovoltaici con potenza fino a 1 megawatt, in attuazione del comma 9 dell'articolo 6 del D.lgs 28/2011.

Su tutti i progetti di legge presentati la Seconda Commissione ha svolto le audizioni con gli enti e le categorie interessate e, nella seduta n. 41 del 23 giugno 2011 ha espresso a maggioranza (favorevoli il Presidente Bassi e i Consiglieri Bozza e Furlanetto del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania, i Consiglieri Toniolo e Cortelazzo del Gruppo consiliare Popolo della Libertà e il Consigliere Peraro del Gruppo consiliare Unione di Centro; astenuti i Consiglieri Bottacin del Gruppo consiliare Misto e il Consigliere Bortolussi del Gruppo consiliare Bortolussi Presidente e contrari i Consiglieri Pigozzo –con delega del Consigliere Bonfante- e Tiozzo del Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto, il Consigliere Pipitone del Gruppo consiliare Italia dei Valori e il Consigliere Pettenò del Gruppo consiliare Federazione della Sinistra-PRC Sinistra Europea) parere favorevole alla approvazione da parte del Consiglio regionale del testo unificato predisposto dalla Commissione.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009 N. 14 "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI.

Art. 1 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole "è consentito" sono aggiunte le seguenti parole " , fermi restando gli scomputi volumetrici previsti dalla vigente normativa," .

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole "corpo edilizio separato" sono soppresse le seguenti parole "di carattere accessorio e pertinenziale".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è inserito il seguente comma:

"2 bis. E' ammesso l'ampliamento di edifici ricadenti in fascia di rispetto stradale, anche se esterna ai centri abitati, purché non comporti l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale. L'ampliamento è subordinato alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto a cura e spese del richiedente presso l'Agenzia del Territorio competente, con il quale si rinuncia, nel caso in cui l'area sia interessata da lavori pubblici, al maggior valore determinato dall'ampliamento."

4. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 le parole "31 marzo 2009" sono sostituite dalle parole "31 maggio 2011".

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è inserito il seguente comma:

"5 bis. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 15 per cento per gli edifici residenziali, purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell'intero edificio che porti la prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" e successive modificazioni, alla corrispondente classe B."

Art. 2 – Modifica all'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni.

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole "*sono consentiti interventi di*" è soppressa la parola "*integrale*", dopo le parole "*demolizione e ricostruzione*" sono inserite le parole "*anche parziali*", dopo le parole "*40 per cento del volume*" è soppressa la parola "*esistente*" ed è inserita la parola "*demolito*", dopo le parole "*superficie coperta*" è inserita la parola "*demolita*".

Art. 3 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni.

1. Nella rubrica dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole "*solari e fotovoltaici*" sono inserite le parole "*e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari*".

2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è sostituito dal seguente:

"1. Non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell'energia solare, semprechè correlati con il calcolo di progetto degli impianti termomeccanici;

b) le pensiline e le tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp."

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 le parole "*Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 e gli impianti aderenti, non aderenti, integrati e non integrati con potenza di picco non superiore a 6KW;*" sono sostituite dalle parole "*Le strutture e gli impianti di cui al comma 1*".

4. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 le parole "*delle pensile e tettoie*" sono sostituite dalle parole "*delle strutture e degli impianti*".

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integra il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 con riferimento alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 5.

Art. 4 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è inserito il seguente comma:

“1 bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh , il contributo di costruzione:

a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo;

b) è dovuto, limitatamente al contributo relativo al costo di costruzione, per gli edifici destinati ad abitazione, diversi da quelli di cui alla lettera a).”.

Art. 5 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è inserito il seguente comma:

“1bis. L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascun tipo di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4, il volume o la superficie di ampliamento autorizzato.”.

Art. 6 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 sono aggiunte alla fine le seguenti parole “, salvo che gli edifici risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. Restano fermi i limiti massimi previsti dal comma 1, n. 1) dell'articolo 8, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765.” e successive modificazioni;”.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è sostituito dai seguenti commi:

“2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo quanto previsto al comma 2bis.

2 bis. Nel caso in cui gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 riguardino edifici situati in zona impropria, purché diversa dalla zona agricola, la destinazione d'uso degli edifici può essere modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifica disciplina di zona, incrementato della percentuale di ampliamento consentita dalla presente legge. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti.

2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono subordinati ad un piano urbanistico attuativo adottato e approvato dalla giunta comunale nei termini

previsti dall'articolo 20, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni; qualora la giunta comunale non adotti, approvi o restituisca il piano nei termini previsti ai commi 1 e 4 dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, il piano urbanistico attuativo si intende approvato."

3. Al comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole "È comunque ammesso" sono aggiunte le parole "*, anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui alla lettera a) del comma 1 non sottoposti al vincolo di cui alla lettera b) del medesimo comma,*".

Art. 7 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n.26 "Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia".

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, le parole "*si obbligino a stabilire la residenza e a mantenerla per ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.*" sono sostituite dalle parole "*si obbligino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità.*".

Art. 8- Proroga del termine di cui all'articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni e disposizioni applicative.

1. Il termine di ventiquattro mesi di cui all'articolo 9, comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 per la presentazione delle istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, così come modificati dalla presente legge, è prorogato al 31 luglio 2013.

2. Le disposizioni di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificata dalla presente legge, si applicano sin dall'entrata in vigore della presente legge, non sono derogabili dai comuni e prevalgono sulle deliberazioni dagli stessi adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.

3. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, come modificati dalla presente legge, sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici e delle superfici complessivamente previsti.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificata dalla presente legge, sono consentiti sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero su quelli il cui progetto, o richiesta di titolo abilitativo edilizio, siano stati presentati al comune entro la medesima data.

Art. 9 - Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari e fotovoltaici.

1. Rientra nella competenza dei comuni il rilascio dell'autorizzazione unica per l'installazione di impianti solari e fotovoltaici, integrati e non integrati con potenza di picco fino ad 1 megawatt (mw), ivi comprese le opere di connessione alla rete elettrica, con le procedure di cui all'articolo 6 del decreto

legislativo 3 marzo 2011 n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CEE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CEE e 2003/30/CEE". Ai comuni spettano gli introiti derivanti dal pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 4, comma 4. della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011". I comuni trasmettono alla Regione, con frequenza semestrale, l'elenco delle autorizzazioni uniche rilasciate per la realizzazione degli impianti fotovoltaici con l'indicazione del tipo di impianto e della localizzazione.

2. Le richieste di autorizzazione unica presentate in Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rilasciate dalla Regione medesima, salvo quelle per le quali sia stata comunicata al richiedente la carenza dei contenuti minimi di cui agli articoli 13, 13.1, 13.2 e 13.3 dell'Allegato "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" del decreto ministeriale 10 settembre 2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", che sono trasmesse al comune competente ai sensi del comma 1.

Art. 10 - Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni.	6
Art. 2 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni.	7
Art. 3 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni.	7
Art. 4 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni.	7
Art. 5 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni.	8
Art. 6 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni.	8
Art. 7 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n.26 "Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia"....	9
Art. 8- Proroga del termine di cui all'articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni e disposizioni applicative.	9
Art. 9 - Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari e fotovoltaici.	9
Art. 10 - Dichiarazione di urgenza.....	10